



10-10

11

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Terzo
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Agg

10-10

Il Commissario per la liquidazione degli
usi civici nelle provincie di Napoli, Avellino,
Benevento, Caserta, Salerno e Campobasso
Sua Eccellenza Carlo Pinto assistito
dal segretario del commissariato con le fun-
zioni di Cancelliere Cav. Luigi Siciliani
ha emesso la seguente ordinanza nella causa
per confinazione di terreni Valle Bon-
cora e Mandagna

Richiesta in for-
ma esecutiva nell'in-
teresse del Comune di
Sesso.

10 ottobre 1926
Siciliani

Roma

il Comune di Sesso ha rappresentato ed è
proprio sindaco dott. Biagio Cecorelli, con
procur. ed esp. degli avv. Tarone, Francesco
Lauricci e Vincenzo Centari, giusta mandato
del 12 marzo 1926 per nota n. 1000/26

Contro

il Comune di Civitanova del Lazio rap-
presentato ed esp. dagli avv. prof. Giuseppe
Clamps e comm. Urbano Cindrielli, giu-
sta mandato del 2 marzo 1926 per nota n.
de Blafio, de Bagnoli.

Bar 251
11-9
Siciliani



Conclusioni

All'udienza del 10 luglio 1926, nella quale la
causa fu introdotta per decisione, il Commu-
ne di Versano ha concluso:

« Per questi motivi, salvo sempre applica-
re ed aggiungere e respingere ogni altro con-
tra la istanza, deduzione e difesa si chiede
che piaccia al signor Commisario per la
liquidazione degli usi civici nelle provin-
cie della Campania e del Molise, provare
come appresso:

1. Dichiarare che la linea di confine
tra il Comune di Versano Valle Bonaura del
Comune di Versano, finché del giudizio
il 24 aprile 15 del giudice Versano del
C. C. della vicina, è quella indicata
sulla dall'istruttore Nuccio Succovola e del
perito Cesare Mattina e così determinata:
« Pietra dell'Aglio, muraglia di Versano -
Lago di Versano - Pietra Grande - Guard
di Casolare - Canone Meliorio »
2. Mandare al Comune di Versano
Versano il detto territorio Valle Bonaura
nei suoi confini; condannare il
Comune di Civitavecchia ad eseguire in

138

informi
D. M.
Ranico

40
9

080
TOTALE L. 4920

21/10/1937

4



„mediata restituzione e rilascio a favore del
„Comune di Sessauro; ed ordinare al medesim
„mo istruttore Mario Amendola, con l'ass
„stenza del detto perito perone Martina di
„procedere all'immediata immigrazione in
„posse del Comune di Sessauro ed all'ap
„prensione di termini lapidei si solero del
„la confinazione del territorio medesimo.
„3°) Per far muovere il Comune di Civitanova
„alla restituzione dei frutti dell'indebito pos
„sesso e al pagamento del valore di tutti gli al
„beri recisi da dettunirsi gli uni e l'altro
„dallo stesso istruttore e perito ovvero per
„via di cui è tanto da non esser come per
„legge dal Comune di Civitanova in un
„breve e perentorio termine, e farlo il quale
„autorigiare fin in qua il Sindaco del Comu
„ne di Sessauro a determinare anche con
„giuramento la somma dovuta ai reusi
„dell'art. 326 codice penale.
„4°) Condannare il Comune di Civitanova
„anche agli interessi sull'ammontare dei
„frutti e sul valore degli alberi recisi dello
„indebito in possesso e subordina
„tamente da aggiungerli ai maggiori

Deciso



„danni da liquidarsi come per legge.

„5° Il conto delle somme dovute a ununo
„delle precedenti conclusioni condannando il
„Comune di Civitanova al pagamento di una
„liberazione non inferiore a lire ventimila.

„6° Condannando il Comune di Civitanova alle
„spese del giudizio e compenso di avvocato.
„Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione
„e credito e gravame &c.

Per il Comune di Civitanova del danno si
conclude:

„2° Per queste ragioni, salvo a svolgole, am-
„pliare, modificare, sia anche perché
„la giustizia del Stato sia Commissario
„regionale, scritto ogni cautela in
„eccezione, deduzione e difesa:

„1.° Dichiaro nulle tutte le operazioni
„di cui è parola nella relazione Stato
„sa - Matteia, sia perché illegalmente esse
„giurte in assenza di Civitanova; sia per di-
„fetto dello sperimento di conciliazione, al
„quale, come ivi è espressamente confessato,
„non fu proceduto; sia in ogni caso per aver
„si proceduto a operazioni diverse di quel-
„le tassativamente prescritte dalla sentenza



„ Sulla 1.^a sezione della Corte di Appello di Napoli;
„ Del 22 luglio - 2 agosto 1901.

„ 2.^o Riveduta alla nomina di altro istruuttore
„ denunciato, perché, con l'assenso di tre
„ inquisitori e a spese di Sersano, procedi
„ ad esaminare e ad accettare quanto col
„ suo dispotismo (V. G. 14) fu denunciato dalla
„ suddetta vedova di quella parte d'Appello.

„ 3.^o Condanna il Comune di Sersano alle spese
„ dell'intero giudizio nelle sue varie fasi e agli
„ onorari di avvocato.

„ Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione
„ nei sensi più ampi di legge. //

Fatto

Nel 1895 il Comune di Sersano permise quin-
dici inquilini al fommisario ripartitore con-
tro quello di Civitanova del Lancio per la rein-
tegrazione della zona boscosa Valle Casanova di
circa ett. 110, ab antiquo in possesso del com-
mune, per la reintegrazione attesi della zona
perimetrata Guadio Mulico, Guadio Melio-
no e Guadio Perolungo che di recente il comu-
ne stesso aveva recuperate mediante la
ghia di piante iniquitate nel 1890 e ripreso
nello stesso anno 1895, per la sospensione del

Cassato



tagli, per la unione dei feudi e dei feudi:
Quivola così una regolare vertenza, in più ripre
se di tal fatta in materia delle antiche magistrature,
e per tal modo nel corso del 1800 mediante esclusioni im-
munitarie, spuntando di cause divisioni, seguiti
e relativi giudizi di invalida, senza mai avere
ottenuta definitiva risoluzione.

È da ricordarsi, di tali precedenti, che il tavolaro del
S. R. L. Don Michele Corio, incaricato nel 1751 dal
consigliere commissario ~~Antonio~~ dello stesso S. R. L.
D. Gaspare Scarso di individuare i confini tra
i feudi di ~~San~~ di due feudi, siccome
era stato indicato in un antico strumento del
1320 esistente in una sentenza del giudice della gran
Corte della Sicilia, D. Francesco Antonio Moriana, nel
1591, su addivenuto alla formazione di una linea
di delimitazione, in buona parte quella usata
mentre si vede dai due feudi. Ma, in seguito di ri-
novazione, il S. R. L. aveva ordinata una revisione
della perizia del Corio, e nel 1753 il consigliere
commissario, D. Giuseppe Borghese, con decreto su-
ra sopra luogo, aveva stabilito una diversa linea
di confine, ripartendo alle parti di ~~San~~, in
osservarsi provvisoriamente, sul possessario, dalle
parti, attribuendo al nuovo perito detto, che era il



primario Marchese Miani, si compilarono una topografia
relativa e pianta. Il stato della controversia avvenuta
una volta compendiata illustrazione in una pianta
che recata nello stesso anno 1853 dall'acquincipale
fue della S. Dogana di Doggia, Agatangelo della
Pace, nella quale erano riprodotte l'antichità di
una stabilita dal consiglio Borgia, quella peche
sa da Serrano, e la terza intermedia rispondente alla
delimitazione tracciata dal Porzio.

L'acido primario ripartire, ricorrendo a
sai precedenti la sua decisione, impone con ordinanza
za del 20 agosto 1896 una perizia, da eseguirsi a
sa e spese di Serrano dai testimoni e Landella
Gerardo, Saverio Paolo e Gaetano Giuseppe, sotto
la direzione dell'agente denunciante Ferdinando
Saverio, al fine di accertare quale sia la linea
di confine della sua denuncia di Valle Boncora e
rispondente a quella peche da Serrano, e quindi
sa nella pianta dell'acquincipale della S. Dogana
di Doggia, ovvero a quelle determinate dal Borgia
e dal Porzio, risultanti dalla medesima pianta,
e dal fine di verificare le altre recche occupazioni
denunciate da Serrano. Autorizzo
scattando quindi a proseguire il taglio
nelle zone emerse, salvo a renderne conto,

Decret.



senza capo, all'atto del giudicio.

Ove per questo ultimo capo dell'ordinanza
appello in via principale nessuno, si quano
per tutto il corso dell'ordinanza stessa in via
incircoscritta e civile nuova. E la parte di appello
di ita poi, con struttura dei 23 luglio-1521 poi,
ricordo il primo, accoglie invece per quanto si sa
gioue l'atto di sette quavanti. Per tanto del con-
tutto che la linea originaria del detto Borgia et
in riprendenza di questo determinata dal Minni
fornita in giudizio e con tutto con la confusione
di diritto dei due capi dei due panni, si pubblica
l'antico documento del 1521 della struttura me-
jana del 1521, e che quindi consistesse non già in
elemento di essere esso stesso verificato, ma in ter-
mine di riprimento dello stato di possesso in atto;
e in tal modo, portandolo che non fosse più il capo di luoco
ovvero della linea tracciata dal Borgia, la quale ora
stata dalla suddetta, e in tal modo della sua revisione
e correzione, eliminata, modifico l'istituto di
due possessori nominati dal primo giudice, nel senso
che dovesse accertare sulla base di istruzione posse-
duta da lui nuova e reclamatrice del venano
si trovava nella confusione determinata nel
1521 dal giudice Messana e dall'ordinanza del



confidiamo. Procura del N. 53 coi termini apposti
del primario. Napoli. Disporre che con modifica-
ta l'audienza appellata avere la sua esecuzione.

Non solo il merito sostanziale non fu esaurito, ma la
sentenza della Corte non fu neppure notificata.

L'ultimo questo è un difetto regionale, esse-
cuzione da un' analogia di ibridazione del pro-
prio comunale di Serrano, e per Serrano della
prefettura di Campobasso, impugnato dall'annua
procedura, è invitato a definirlo possibilmen-
te in via bonaria.

Secondo gli atti, con duplice audien-
za del 2 gennaio 1925 furono nominati lau-
do per Serrano, quanto per Serrano il medesimo
fuio istituito ed il medesimo penale, con l'in-
carico, oltre che di intervenire in nome tutti
i denunciati due famuli, di determinare in
specie, sulla cosa dei fatti auditi e re-
cusi; la linea di conciliazione tra i denunci-
ati, e del tutto e di nuovo il
bonario componimento della relativa sentenza.
L'istituto avv. Amendola a 23 settembre 1925
fece istaurare ai giudici dei due famuli in-
to a presentarsi l'indennità in Procedura
no per tentativo di conciliazione, con avven-
to

Scuto



efficacia a quanto avessero creduto opportuno.

Ma intanto era partito con altro atto di ripresaglia un più o meno immediatamente la protesta, e l'ha in un modo che avrebbe reso compunte le loro espressioni. Ripetuti ricorsi ottennero la linea pacifica da Stasano. Ma non poterono compiere la via di conciliazione del fatto; né verificavano le dimissioni e i ricorsi in conciliazione nelle zone di confine, come, Contro la Militazione e l'Unione delle zone. Parvi non solo l'istituzione le espressioni in modo che sufficienti per la compilazione delle loro relazioni, con le quali convenientemente conciliavano essere la linea di conciliazione da Stasano pacifica e in un modo pacifica la vera.

Con un individuo in data 20 febbraio scorso il primo ufficio d'ufficio, ha riprodotto la vertenza in linea contraria. Ma appesantite di Stasano, sostiene che la provincia di Massa della-Maremma passa e che ha avuto senza altro a fare in secondo momento neppure la domanda inoltrata dal detto comune nel 1895 al Commisario di polizia di Livorno. Oppure invece il rappresentante di Livorno e che tutto l'è partito del fatto che il pericolo della provincia di Massa, per numerosi conciliazioni di pace e di conciliazione di ufficio, non possa essere così il bene minimo da loro, non solo ai fini del giudizio e della decisione in contenzioso, ma anche ai fini immediati del preliminare, procedimento amministrativo per la

pubblicazione in via conciliativa della contenziosa. E poiché
tale procedimento sarebbe improrogabile, prima di
ripetere il giudizio per la decisione in contenzioso,
se ne vorrebbe avviare la rimozione a mezzo
di altro intervento, coattivo o non già da uno, ma
da due parti; quindi i procedimenti promossi di giu-
risdizione conciliativa necessari.

Le condizioni vere dall'una e dall'altra parte sono
state di sopra trascritte.

In diritto

Osserva che l'attuale contenzioso, promosso
con l'ordinanza del 20 febbraio scorso, non rappresenta
alcun giudizio nuovo per la risoluzione della
contenziosa di conciliazione tra i due comuni; ma,
per l'applicabilità allo speciale contenzioso
denunciato dell'istituto della perenzione d'istanza,
si rinviata essa immediatamente, malgrado il
lungo numero di anni scorsi, al giudizio promosso
nel 1895 innanzi al tribunale di parte tre
di Fara Sabazia, del quale è la riprodotzione e la continuazione.
A prova invece la perenzione, anche in materia denun-
ciale, nel giudizio d'appello, il quale si istituisce
e si svolge innanzi al magistrato ordinario e
con le forme consuete. Tuttavia la perenzione
nel giudizio d'appello avverso l'ordinanza

~~sentenza~~ ~~Revisio~~ del N. 53 con ibidem apposto
Vico del 20 agosto 1896 del detto Commisario non
può dare a questa forma di giudicato, perchè la sen-
tenza emessa dalla sede d'appello ne modifica
nel modo più esplicito il capo del dispositivo ri-
guardante l'irrevocabilità compiuta ai privati ed al-
l'indultore; e la pronunzia come non estingue
in genere gli effetti delle sentenze pronunziate,
così non estingue neppure in specie quelli delle
sentenze d'appello modificative del pronun-
ciato impugnato.

Non si ha dubbio pertanto che nel ripre-
sente il giudizio devoluto di primo grado
innanzi al Commisario si debba prendere
le mosse dall'ordinanza del 20 agosto 1896, alla
quale quel giudizio pervenne, ma tenendo conto
della modificazione attuata appellata
dalla sede d'appello con la sentenza del 1901,
la quale per tale via non può non
mantenere integra la sua efficacia mal-
grado ogni pronunzia che risulti allegare.
Se si dà invece male apposta la sede di
appello nell'appurare la detta modifi-
ca all'ordinanza impugnata, non è sen-
za il magistrato di primo grado, innanzi

al quale il giudizio viene riprodotto, che può
esaminarsi. Egli deve invece attendere
al pronunciato superiore, il quale, mal-
grado la non avvenuta notifica e la pos-
sibilità d'impugnativa al suo ordinario
per cassazione, e frattanto pienamente
esecutivo.

Se prima di riprodurre il giudizio, al
fine di farlo proseguire dal punto in cui fu
razi pervenuto sino alla definitiva reso-
luzione, questo funzionario avrebbe
opportuno conferire all'istituto e Amm.
della D. all'ing. ² Mattia l'incarico del
quale si sopra accennato, ciò fece all'uni-
co scopo di dar luogo ad un tentativo di con-
ciliazione au basi consuete, per via di in-
dignificabili accorpamenti de' mandati di
quei funzionari mediche la conseguente
proficua ed auspicabile loro interposi-
zione tra le parti in dissidio. Egli non
potè mai intendere di buonanora arbitra-
riamente anche nel caso di mancato
accordo delle parti, un giudizio tra
questo pendente con abilitazione all'esecu-
zione dei pronunciati in esso emessi;

all'istesso suo svolgimento con tutta la ga-
nancia delle forme contenziose, un procedi-
mento amministrativo a quei pronuncia-
ti non consente, e sulle solennità giudicia-
li ben lontano.

Non è il caso neppure di togliere insieme
l'operato di quei due funzionari, l'indica-
zione se bene abbiamo intero e assolto il
compito che essi sono affidati. Parla
consulatore che questo è fallito completa-
mente allo scopo di un servizio compo-
nimento, al quale unicamente era diret-
to, che il desiderio sua le parti è oggi su loro
più vivo e più grave che mai.

Non perciò, è ancora che l'insuccesso non
sia inevitabile almeno alle parti,
ma al compromesso degli incaricati del
giudicamento, deve si ordinare la rin-
novazione del tentativo di conciliazione.

Nulla pressione che uno della opposizioni
imprescindibilmente nel modo in cui
L'ordinanza 2 giugno 1925, nella spe-
ranza di risultato più efficace, credette
doverlo, né tanto più che esso debba in-
terarsi più di una volta rebolettamente

alla medesima sentenza. Essi fu già spero
mentato nel 1895 dal Commisario in
titolo di guerra all'inizio del giudizio; ³¹
che, nel rispetto già in tal modo il voto del
la legge, questo commissario regionale
le avrebbe potuto legalmente condurre con
l'altro la riproduzione del giudizio in
maniera se, ove i voti dell'ordine del Paret
to, ed il proprio desiderio di non lascia
re nulla intendere, per cominciare con
se lui i concetti non gli avessero conve
gliata, nell'ipotesi delle sue decisioni di
facoltà, la determinazione emanata
con la medesima sentenza del 12 giu
gno 1895. Le suddette vicende verific
carisi, e che hanno per base le speranze
che il commissario aveva nell'esecuzione
di quella ~~ordinanza~~ ^{ipotesi}; l'istrum
entazione appalesata dalle parti in un'in
za, dopo la riproduzione del giudizio,
e nelle rispettive difese, a cui pigliano
una via equidivisione, o spartizione del
giudizio con la ripartizione di parziali consi
liative, che non danno affatto alcuno
di possibile successo, e che non potrebbero

in una maggiore perdita di tempo e di spese.
D'altra parte, senza far luogo ad attui appo-
siti e separati incarichi, non sarà certo
perciò interdetto agli stessi incaricati della
perizia giudiziale di svolgere anche nel
corso delle loro operazioni qualche volta
possa loro sembrare opportuno, con la
deve averli in vista della loro imposta dal
l'ufficio, o per una purissima e ad una bona
non transazione, né sarà certo precluso,
in caso di mancanza volontaria, allo stesso
famigliario rivolgersi in causa, se del
caso, alle parti in cui viene appellato al
la concordia.

Devedosi pertanto ridurre il compito
del giudicante ad impartire i provvedimenti
necessari per l'esecuzione del
l'ordinanza del 2 agosto 1896, con
la modifica apportata dalla sentenza
del 28 luglio - 2 agosto 1901 della Corte
di Appello, specie per la surrogazione dello
agente, e dei periti; incaricati del mezz
zo del servizio essendovi il primo marzo
degli atti, uno imperibile e l'altro prop-
rio involtato negli atti, mentre il

Lochavio; interpellato se intendesse tuttavia
enquire l'incendio, col suo silenzio ha fat-
to intendere di non volerlo accettare.
Agli altri provvedimenti, anche sulle spese,
va riservato.

Per questi motivi
Il Commissario, uditi i procu-
ratori delle parti; respinto ogni istua
contenziosa istanza d'eccezione; nomi-
na i sig.^{ri} iud.^{ri} Maurizio Albertol,
Montepulciano Giuseppe e Magnotta Tito,
il primo residente in Pinerivante di Rife,
e gli altri due in Napoli; rispettivamente
te alla Piazza Duomo regina N. 4 e alla
Via Nazionale N. 25, in luogo di
quelli già nominati con l'ordinanza 20
agosto 1896 del Cammiffario riparti-
tore di Caserta, per che, prestato il giura-
mento di cui si è detto Cammiffario, e sot-
to la direzione dell'ingegner Av. Purgua-
le Emilio Rossi, residenti in Napoli; via
Forlana essere a Montebianco N. 25, del
partito assegnato all'agente domenicale
Eustachio Benvenuto, recando, esegua-
no, a cura ed a spese per ora del Comune

di Sessorio, la perizia disposta mediante la
suddetta commissione e nei sensi dell'incarico
modificato dalla sentenza della Corte di Appel,
la data 22 Luglio - Agosto 1901. -

Allegua all'istruttoria i periti i termini
di giorni novanta, dall'inizio delle opera-
zioni per il deposito del parere da parte di primo,
e della relazione da parte degli altri nella se-
reteria di questo commissariato. -

Per l'inizio delle operazioni, da fissarsi dal
l'istruttore, assegna il termine di non oltre un
mese dalla udienza alla stessa della presente.

Riserva all'esito del mezzo istruttoria, ogni
ulteriore provvedimento, anche sulle spese.

Così deciso nella sede del Commissaria-
tato - via Monteleone n. 5 - in Na-
poli il 15 Settembre 1905

Il Commissario.

Carlo Diuto

Il Segretario del Commissariato
con le funzioni di Cancelliere
Sicilianuz



Subliata nei modi di
legge all'indivisa

del 25 settembre 1926.

Segretario del Comitato
con le funzioni di
Pisilivari

